



COMUNE DI BITETTO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL VERDE CITTADINO

**In collaborazione e su proposta di
WWF ALTA MURGIA – TERRE PEUCETE**

Febbraio 2016

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 18.02.2016

COMUNE DI BITETTO

REGOLAMENTO GENERALE COMUNALE DEL VERDE CITTADINO

INDICE

PREMESSA	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	5
Art. 2 - Definizioni	5
Art. 3 - Principi generali	6
Art. 4 - Classificazione delle aree pubbliche	6
TITOLO I – Gestione e manutenzione	7
Art. 5 - Salvaguardia del patrimonio vegetale	7
Art. 6 - Gestione e manutenzione del verde pubblico	7
Art. 7 - Gestione e manutenzione del verde privato	8
Art. 8 - Residui di manutenzione del verde	8
Art. 9 - Indicazioni di specie idonee alle condizioni ambientali	8
Art. 10 - Potatura	8
Art. 11 - Interventi in prossimità di strade	9
Art. 12 - Abbattimento di alberi pubblici	9
Art. 13 - Distanze e confini	11
Art. 14 - Danneggiamenti	11
Art. 15 - Principi generali di Difesa Fitosanitaria	11
Art. 16 - Uso di fertilizzanti, diserbanti, insetticidi e trattamenti fitosanitari	12
Art. 17 - Diritto e dovere all’informazione e alla formazione per l’uso di fitofarmaci	13
Art. 18 - Salvaguardia delle funzioni estetiche degli spazi verdi	13
TITOLO II – Fruizione	13
Art. 19 - Accesso al verde pubblico	13
Art. 20 - Gioco libero e attrezzature specifiche	14
Art. 21 - Circolazione dei veicoli	14
Art. 22 - Conduzione degli animali d’affezione	14
Art. 23 - Attività consentite previa autorizzazione	14
Art. 24 - Installazione di chioschi e strutture temporanee	15
TITOLO III - Partecipazione e coinvolgimento dei cittadini	15
Art. 25 - Modalità di partecipazione	15
Art. 26 - Concessione	15
Art. 27 - Sponsorizzazione	16
Art. 28 - Interventi permessi	16
Art. 29 - Presentazione delle istanze	16
Art. 30 - Oneri dell’Amministrazione Comunale	17
Art. 31 - Oneri del soggetto assegnatario	18
Art. 32 - Un Albero per ogni Bambino	18
Art. 33 - Forum Cittadino per il Verde o Laboratorio cittadino per il verde	18
Art. 34 - Censimento del Verde Pubblico	19
Art. 35 - Censimento degli alberi monumentali	19
Art. 36 - Progettazione	19

TITOLO IV - Stime, Violazioni, Sanzioni, Compensazioni	20
Art. 37 - Vigilanza ed accertamento delle violazioni	20
Art. 38 - Scadenze e rinnovi	21
Art. 39 - Sospensione, revoca e decadenza dell'affidamento.....	21
Art. 40 - Promozione dell'iniziativa.....	21
Art. 41 - Altre Informazioni.....	22
Art. 42 - Sanzioni.....	22
Art. 43 - Ripristino ambientale.....	23
TITOLO VII - Disposizioni transitorie e finali	24
Art. 44 - Abrogazioni.....	24
Art. 45 - Norme finanziarie	23
Art. 46 - Entrata in vigore.....	23
<i>Allegato A: Programma Manutentivo Minimo Richiesto.....</i>	<i>24</i>
<i>Allegato B: Specifiche Tecniche per la Struttura Informativa (Targa).....</i>	<i>26</i>
<i>Allegato C: Elenco Aree Verdi.....</i>	<i>27</i>
<i>Allegato D: Istanza di manifestazione di interesse.....</i>	<i>29</i>
<i>Allegato E: Schema di Convenzione tra 'Soggetto Esterno Assegnatario' e Comune di Bitetto</i>	<i>31</i>
<i>Allegato F: Indicazioni di specie vegetali idonee alle condizioni ambientali.....</i>	<i>34</i>
<i>Allegato G: Scheda di segnalazione dei Monumenti Vegetazionali.....</i>	<i>35</i>

PREMESSA

1. Il Paesaggio è il risultato di una trasformazione continua che viene determinata dalle relazioni tra la Comunità e l'Ambiente. Per questo motivo diventa elemento fondamentale della riproduzione materiale dell'Esistenza umana e sostegno principale per il consolidamento delle comuni relazioni sociali e culturali.
2. Il Patrimonio Verde, quale componente fondamentale del paesaggio urbano ed extra-urbano, garantisce la sostenibilità ambientale, la conservazione della biodiversità e la tutela della salute umana, in quanto esplica funzioni di: depurazione delle acque e dell'aria, difesa e miglioramento del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica e incremento della diversità biologica.
3. L'Amministrazione Comunale promuove la partecipazione della Comunità alla definizione delle modalità di condivisione del territorio e la considera strumento e condizione primaria affinché queste modalità vengano accolte ed osservate da tutti.
4. Le aree a verde, pubbliche e private, costituiscono il tessuto connettivo dell'insediamento urbano, rappresentano una risorsa per il benessere psico-fisico dei cittadini e costituiscono un importante indicatore della qualità della vita e dell'ambiente. La loro cura e tutela sono diritto e dovere di ogni cittadino.
5. Il presente Regolamento si applica a tutte le aree verdi di pubblica proprietà già realizzate o da realizzare. Si includono, inoltre:
 - le alberature stradali;
 - i monumenti vegetazionali;
 - le aree di interesse forestale e naturalistico di proprietà comunaleSi escludono dal Regolamento le colture arboree specializzate con finalità produttive, le aree agricole e forestali private, i vivai.
6. Le norme previste nel presente Regolamento devono osservarsi congiuntamente al rilascio di concessioni e o autorizzazioni edilizie.

In particolare

L'Amministrazione Comunale di Bitetto, nella consapevolezza che le aree comunali a verde e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente *Regolamento* intende normare l'affidamento di aree e spazi a verde da parte di soggetti di cui al comma 4 del presente articolo.

2. Il presente *Regolamento* si applica alle aree che l'Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto disposto dagli strumenti urbanistici vigenti, ha destinato a verde pubblico.

3. L'Amministrazione Comunale con l'adozione del presente regolamento si propone di:

- coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione, con mantenimento ed arricchimento del verde pubblico urbano mediante interventi di conservazione e tutela degli ecosistemi naturali.
- sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza, le associazioni, le scuole e le imprese alla tutela e salvaguardia del territorio comunale, attraverso processi di partecipazione ed autogestione del patrimonio comunale;
- stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
- generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
- creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale;

- recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetica, paesaggistica ed economico-sostenibile, migliorandone l'efficienza.
- incentivare un percorso virtuoso di coinvolgimenti di investitori nella gestione del verde urbano e nella creazione di impiego.

4. L'Amministrazione Comunale provvederà ad affidare a persona fisica e/o giuridica (di seguito detta semplicemente "assegnatario"), previa specifica richiesta ufficiale redatta in conformità alle disposizioni del presente Regolamento, la gestione e la valorizzazione delle aree verdi di proprietà comunale. Le forme di partecipazione di cui al presente Regolamento sono: la concessione e la sponsorizzazione.

In tal modo, i soggetti esterni assegnatari potranno promuovere la propria immagine e pubblicizzare la propria attività.

5. Tutti i soggetti di cui al precedente comma 4, per ottenere l'affidamento, sono tenuti ad indicare un proprio referente.

6. L'area a verde mantiene in ogni caso le funzioni di uso pubblico in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

7. Non è consentito in alcun caso il posizionamento di strutture (manufatti, *gazebo* etc.) all'interno delle aiuole al fine di non ridurre la superficie attrezzata a verde comunale.

8. Nella determinazione dei criteri di valutazione di affidamento di area a verde da riqualificare e/o valorizzare, la Commissione tecnica, di cui all'art. 29, del presente regolamento tiene conto innanzi tutto dell'interesse pubblico all'ordinato sviluppo, abbellimento e riqualificazione urbana, mediante l'omogeneità tipologica degli impianti di arredo che contribuisca a realizzare una specifica identità dell'area a verde oggetto dell'intervento.

Sarà stipulata un'apposita convenzione tra il Comune di Bitetto e l'assegnatario. Tutti gli interventi previsti dovranno essere concordati e supervisionati dal Settore Tecnico.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzazione, di conservazione e di tutela del verde pubblico nonché le modalità di manutenzione delle aree verdi collocate all'interno del centro abitato ovvero adiacenti alle strade pubbliche e /o ad uso pubblico del territorio del Comune di Bitetto.

2. Il Regolamento ha la finalità di: divulgare la sensibilità ambientale e la cultura di rispetto dell'albero e del verde; tutelare il verde e considerarlo quale fattore di miglioramento della qualità di vita dei cittadini; suggerire adeguati interventi gestionali delle aree verdi; incrementare la fruizione delle aree verdi da parte dei cittadini; accrescere la partecipazione dei cittadini, anche nella gestione degli spazi verdi.

Art. 2 - Definizioni

1. Il verde pubblico è costituito dai parchi e dai giardini pubblici; dalle aree verdi e dai giardini annessi a strutture di servizio quali gli edifici pubblici, gli impianti sportivi e le scuole; dalle aree verdi libere, attrezzate e non per il gioco; dal verde di arredo urbano e dal verde di pertinenza cimiteriale.

2. In relazione alle attività in esse consentite, le aree a verde pubblico sono classificate secondo la tipologia di cui all'art. 4 del presente regolamento.

3. Il valore ornamentale della pianta abbattuta sarà determinato valutando i seguenti parametri: condizioni estetiche dell'esemplare in funzione della bellezza, delle condizioni fitosanitarie e della vigoria; dislocazione della pianta rispetto al territorio urbano; circonferenza della pianta (a 1,30 m dal colletto); tassonomia della specie.

Art. 3 - Principi generali

1. Le aree verdi pubbliche sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività sociali, fisico-motorie, per il riposo, per il gioco, lo studio e l'osservazione della natura.
2. La salvaguardia del verde pubblico è affidata al senso di responsabilità dei cittadini che sono tenuti ad osservare le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde e alla vigilanza e le prescrizioni contenute nella cartellonistica e nella segnaletica.
3. I cittadini sono responsabili dei danni arrecati al verde pubblico, di qualsiasi natura causati anche da persone, animali o cose di cui hanno la responsabilità e custodia.
4. Nelle aree verdi, fatto salvo quanto previsto nei Regolamenti Comunali di Polizia urbana, di Igiene, di Smaltimento dei rifiuti, Edilizio, è comunque vietato campeggiare, pernottare, accendere fuochi nonché gettare mozziconi di sigarette accesi o altro materiale infiammabile. È dovere di chiunque segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio o incendi in atto agli organi competenti.
5. Il Comune di Bitetto promuoverà attività di informazione, previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi nelle aree verdi di applicazione del Regolamento; il Comune provvederà ad ottemperare agli obblighi legislativi ai sensi della normativa vigente (Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi").

Art. 4 - Classificazione delle aree pubbliche

1. Ai fini del presente regolamento e allo scopo di determinare le attività in esse consentite, le aree a verde di proprietà pubblica sono denominate come di seguito:

I. Arredo urbano

Impianti e strutture collocate a corredo delle aree verdi, sia all'interno sia al di fuori delle stesse aree: panchina, fioriera, floropanca, cestino porta-rifiuti, rastrelliera, ecc.

II. Giardini e Parchi Urbani

Aree di estensione limitata che sono interessate da un sistema di gestione del verde. Le aree svolgono la prevalente funzione ludica e di riposo per la cittadinanza, e possono includere la possibilità di erogare servizi pubblici (giochi per bambini, luoghi per eventi, luoghi dedicati ad animali domestici). Gli spazi con le succitate caratteristiche e di dimensione inferiore o uguale a 1.000 m² si definiscono Giardini Urbani.

III. Aree Sportive

Aree adibite allo svolgimento di attività sportiva; ad esempio: campi da calcio in erba naturale, etc. A questa tipologia appartengono anche aree di pertinenza di strutture preposte alla pratica dello sport; ad esempio: itinerari ciclabili e annesse siepi ed alberature, percorsi ginnici, vegetazione circostante campi sportivi, etc.

IV. Verde Cimiteriale

Verde di pertinenza del Cimitero Comunale e di altre aree adibite alla deposizione dei defunti. Si includono, altresì, le fioriere e il verde di rispetto delle cappelle mortuarie.

V. Verde stradale e siepi alberate

Allineamento mono o polispecifico di alberi ordinato da un sesto d'impianto prestabilito. Si tratta di impianti arborei e vegetazione posti a contorno delle aree destinate a parcheggio e adiacenti a strade ed altre strutture preposte alla viabilità urbana.

VI. Giardini e Parchi Periurbani ed Extraurbani

Aree non rientranti nella definizione di “Bosco” di cui all’art. 2 del D. Lvo n. 227/2001 e s.m.i., ubicate in periferia o all’esterno della cinta urbana e nelle zone turistiche, di varia estensione, forma e composizione strutturale. In tali aree le funzioni ecologico-naturalistiche sono agevolate da spazi ampi e da limitate barriere. Sono comprese le aree verdi di pertinenza di grandi infrastrutture (fasce di rispetto di ferrovie, ecc.), degli insediamenti industriali e produttivi, le aree incolte, le aree naturali protette. Gli spazi con le succitate caratteristiche e di dimensione inferiore o uguale a 2.000 m² si definiscono Giardini Periurbani.

VII. Aree Scolastiche

Aree caratterizzate dalla presenza prevalente di vegetazione collocate in prossimità degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici scolastici.

VIII. Monumenti Vegetazionali

Esemplari vegetazionali arborei, arbustivi o rampicanti di particolare pregio e significato, sia esso naturalistico, paesaggistico, estetico, storico, sociale; gli esemplari, ricadenti in proprietà pubblica o privata sono individuati mediante la segnalazione da parte dei cittadini e il riconoscimento ufficiale da parte del Settore Ambiente che periodicamente, aggiornerà l’Elenco dei Monumenti Vegetazionali censiti nel territorio comunale. La scheda di segnalazione dei Monumenti Vegetazionali sarà obbligatoria per il riconoscimento di nuovi Monumenti Vegetazionali. Gli ulivi secolari sono inclusi tra i Monumenti Vegetazionali, nelle more attuative della Legge Regionale 4 Giugno 2007, n. 14 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia” .

IX. Giardino storico

Un giardino storico è una composizione architettonica e vegetale che dal punto di vista storico o artistico presenta un interesse pubblico. Come tale non può essere separato dal suo intorno ambientale urbano o rurale, artificiale o naturale. Un giardino è definito storico tramite riconoscimento dell’Autorità preposta.

TITOLO I – Gestione e manutenzione

Art. 5 - Salvaguardia del patrimonio vegetale

1. Su tutto il territorio della Città di Bitetto devono essere rigorosamente conservati:
 - gli arbusti che per rarità della specie, morfologia e vetustà, risultino di particolare pregio o costituiscono degli esemplare unici nel suo genere;
 - gli alberi aventi circonferenza del tronco e le piante con più tronchi con almeno uno di essi con circonferenza, rilevata a m 1,30 di altezza dal suolo:
 - superiore a cm 30, se pubblici;
2. Devono intendersi salvaguardati, in deroga al limite minimo di circonferenza o di altezza, gli alberi piantati in sostituzione di altri, a seguito di apposita prescrizione comunale.

Art. 6 - Gestione e manutenzione del verde pubblico

1. La gestione, la cura e la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico è compito del Comune, che può effettuare tale servizio a gestione diretta oppure tramite l’affidamento a terzi, sotto precise forme contrattuali.
2. Il verde pubblico può essere gestito mediante stipula di contratti di concessione e sponsorizzazione con persone fisiche e giuridiche, Enti e/o Organizzazioni di volontariato finalizzati alla gestione e cura di aree verdi e, in particolare delle aree più facilmente oggetto di atti di abbandono dei rifiuti o altri atti di degrado. Tali aree rimarranno accessibili al pubblico

secondo le norme e gli orari previsti nella convenzione e saranno indicati in apposite tabelle esposte agli ingressi.

Art. 7 - Gestione e manutenzione del verde privato

1. Le aree verdi private devono essere curate e mantenute in condizioni di decoro.
2. Le aree agricole incolte o il verde estensivo di proprietà privata devono essere comunque mantenute in modo da evitare il degrado dell'area e l'insorgenza di problemi di natura igienico-sanitaria.
3. I proprietari delle aree a verde privato localizzate nel centro abitato o comunque confinanti con la proprietà pubblica devono provvedere periodicamente alla corretta gestione e manutenzione così da evitare il degrado ambientale ed il proliferare di animali nocivi.
4. Fermo restando l'obbligo della costante manutenzione, ogni anno i proprietari delle aree di cui al comma 3 devono procedere al taglio della vegetazione entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 8 - Residui di manutenzione del verde

1. I residui vegetali provenienti dalle attività di manutenzione del verde privato debbono essere smaltiti come previsto dal Regolamento di smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. Lo smaltimento dei residui e degli scarti di specifiche attività imprenditoriali (ad es. nel settore agricolo e vivaistico) è soggetto alla normativa vigente. L'Amministrazione Comunale potrà sottoscrivere apposita convenzione con i produttori per facilitare il riciclaggio dei rifiuti ed i processi di compostaggio di vario tipo.

Art. 9 - Indicazioni di specie idonee alle condizioni ambientali

1. Tutte le piante devono essere poste a dimora a regola d'arte, in modo da ottenere la massima garanzia di attecchimento e l'assicurazione di ottime condizioni di sviluppo. Le piante saranno messe a dimora durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre di ogni anno; in via eccezionale, a seguito di esigenze particolari e/o di condizioni meteorologiche difficoltose, le piante potranno essere messe a dimora anche nei mesi di gennaio e febbraio.
2. Per la piantumazione in aree a verde pubblico deve essere privilegiata la scelta di specie autoctone rispetto a quelle alloctone. La scelta delle specie arboree deve tener conto delle caratteristiche climatiche e ambientali, degli aspetti storico-paesaggistici e, ove possibile, deve altresì rispecchiare le caratteristiche naturali originarie dell'habitat ove devono essere inserite.
3. Per la realizzazione di viali e alberature limitrofe a strade o proprietà devono essere scelte alberature con apparato radicale che limiti al minimo le possibilità di danneggiamento dovuto alla crescita e piante capaci di buon adattamento nell'ecosistema urbano.
4. L'ufficio comunale competente (per il Settore Ambiente e Verde Pubblico) consiglia l'impiego delle specie arboree incluse nell'elenco ALLEGATO 1, può suggerire, su richiesta dei cittadini interessati, il tipo di piante con le caratteristiche sopra esposte.

Art. 10 - Potatura

1. Le potature delle piante a dimora dovranno assicurare le migliori condizioni di vegetazione e stabilità agli esemplari vegetali. Tali interventi devono essere realizzati solo in caso di effettiva necessità, nei casi in cui la pianta arreca disturbo o danno reale a strutture e/o infrastrutture.
2. L'affidamento dei lavori di potatura del verde pubblico deve essere affidata a manodopera qualificata e con documentata esperienza nel settore del verde pubblico e deve essere coordinata e vigilata da tecnici e/o professionisti abilitati.

3. La potatura deve essere limitata alla rimozione di parti di chioma secche, lesionate o alterate da danni fisici o da agenti fitopatogeni che possano pregiudicare la salute della pianta e la sua stabilità, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.
4. La riduzione della chioma deve conservare la forma naturale della pianta e o della forma di potatura di allevamento impostata, permettendo alla chioma uno sviluppo compatibile con l'ambiente circostante. In ogni modo, nella riduzione della chioma non si dovrà asportare più del 30% della parte epigea.
5. Per effettuare le potature si impartiscono le seguenti indicazioni tecniche:
 - a. i tagli di eliminazione dei rami devono essere eseguiti a 3-4 cm dall'attaccatura sul tronco o sulla branca principale e non devono causare lacerazione dei tessuti vegetali rimanenti, utilizzando ove occorra apposita pasta cicatrizzante;
 - b. la potatura non deve interessare rami o branche di diametro superiore agli 8 cm e, in ogni caso, coperto da apposita pasta cicatrizzante che possa prevenire infezioni funginee e carie che possano compromettere la salute della pianta sottoposta a potatura;
6. Gli interventi di capitozzatura (cioè la potatura dei rami il cui diametro oltrepassa gli 8 cm) sono vietati perché la capitozzatura non è fisiologicamente idonea, è costosa, presenta risultati esteticamente brutti, è pericolosa in quanto può rendere la pianta instabile, velocizzando i processi di formazione di carie e marciumi. La capitozzatura è realizzabile soltanto in casi di particolare instabilità, per problemi fitosanitari o per esemplari allevati in forma obbligata (gelsi, salici a capitozza; tigli e platani a candelabro).
7. Gli interventi di potatura potranno essere effettuati esclusivamente nel periodo autunno-inverno (15 ottobre-15 marzo) per le specie caducifoglie e nel periodo di riposo vegetativo (15 dicembre-28 febbraio, 1 luglio-31 agosto) per le specie sempreverdi.
8. E' fatto assoluto divieto per i privati cittadini di effettuare potature e/o qualsiasi intervento manutentivo non autorizzato sul verde pubblico.

Art. 11 - Interventi in prossimità di strade

1. Gli interventi di scavo, scasso o bitumazione in prossimità degli apparati radicali delle alberature su suolo pubblico devono avere l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico, che deve esercitare supervisione e controllo nelle modalità di esecuzione.
2. Nelle aree di cantiere le piante devono essere protette con materiale antiurto lungo il tronco e la superficie di terreno pertinente coperta con tavole o qualsiasi mezzo per evitare il costipamento delle radici e lo schiacciamento dell'apparato radicale. Saranno adottate, inoltre, tutte le precauzioni necessarie ad evitare il taglio delle radici di diametro superiore a 2 cm.
3. In prossimità delle piante è vietato lo scarico di acqua con detersivi, olio e sostanze fitotossiche.

Art. 12 - Abbattimento di alberi pubblici

1. L'abbattimento di alberature pubbliche è consentito, di norma, solo nei casi di stretta necessità quali: accertato pericolo per persone e/o cose, alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso, alberature che causano danni a strutture edili o sottoservizi, diradamenti necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti o miranti ad una riqualificazione ambientale e paesaggistica del luogo, ecc...
2. Gli abbattimenti di alberi di proprietà pubblica, anche se effettuati dal gestore del servizio pubblico, dovranno essere oggetto di comunicazione all'Ufficio tecnico competente della Città di Bitetto secondo le modalità riportate nel contratto di servizio.

3. Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli indifferibili e urgenti dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica, per i quali dovrà essere data tempestiva comunicazione al gestore.

4. È fatto divieto di danneggiare in qualsiasi maniera, tagliare e spiantare gli alberi monumentali iscritti nell'albo regionale istituito presso l'Assessorato regionale all'Ecologia. Deroghe all'espianto sono ammesse solo per motivi eccezionali, quali la morte delle piante, gravi fitopatie o gravi danni da eventi naturali.

5. Per l'abbattimento dei monumenti vegetazionali, il proprietario dovrà inoltrare formale richiesta, corredata da una relazione tecnica e una documentazione fotografica, firmata da un dottore agronomo o forestale abilitato, al Settore Ambiente del Comune, al fine di ottenere un'autorizzazione. Entro 30 giorni l'ufficio competente garantirà l'invio di una risposta, previa verifica della motivazione, dello stato di necessità e delle caratteristiche dell'albero da abbattere, fatte salve le diverse disposizioni di legge.

6. Il taglio o l'espianto degli alberi monumentali sono subordinati all'autorizzazione degli ispettorati ripartimentali delle foreste, che provvedono ad effettuare i controlli per accertare che ne ricorrano le condizioni (Art. 30, comma 8 della L.R. 4 Giugno 2007, n. 14).

7. Durante le operazioni di abbattimento si dovrà ottemperare agli obblighi della legge vigente e si dovranno adottare tutti gli accorgimenti al fine di prevenire ogni tipo di danno o incidente a persone o cose, ridurre al minimo gli eventuali disagi al transito dei veicoli, contenere i rischi di trasmissione di eventuali fitopatie.

8. Qualora l'abbattimento comporti rischi o disagi per la circolazione o l'incolumità pubblica, il proprietario deve dare preventiva comunicazione, di norma entro dieci giorni dall'inizio dei lavori, ai competenti uffici di Polizia Municipale i quali, conseguentemente, adotteranno i necessari provvedimenti in materia di circolazione stradale.

9. L'abbattimento di alberi in suolo pubblico ritenuti potenzialmente pericolosi per l'incolumità pubblica o privata o gravemente danneggiati da fitopatie deve essere motivata da apposita relazione dell'ufficio competente e, per le situazioni particolarmente estese o gravi, deve essere acquisito il parere della Commissione Ambiente.

10. Per quanto non contemplato nel presente articolo, vige il Regolamento Regionale 18 gennaio 2002, N. 1 e, nello specifico, artt. 1 e 3.

11. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, in loco o in altra area (in quest'ultimo caso, di proprietà comunale), secondo le indicazioni fornite nella denuncia di abbattimento presentata all'Ufficio Verde Urbano: esse devono chiarire, nel rispetto del presente regolamento, le modalità, le specie utilizzate e il sito dell'impianto in sostituzione.

Le piante messe in sostituzione dovranno costituire, a maturità, un volume di chioma non inferiore a quello delle piante abbattute.

Gli alberi piantati in sostituzione devono avere circonferenza, misurata a 130 cm di altezza dal colletto, pari o superiore a cm 16-18 e devono essere piantate prima dell'abbattimento previsto.

In caso di abbattimento per diradamento di impianti troppo fitti, l'obbligo di sostituzione decade.

12. Qualora l'abbattimento dovesse interessare alberi o arbusti del verde scolastico o alberi ubicati nelle immediate vicinanze di scuole ed oratori, questi dovranno essere sostituiti con piante o arbusti che non producano polline che causa allergie. Questo al fine di ridurre l'incidenza delle patologie da esposizione ad agenti chimico-fisici e biologici (allergeni, muffe, pollini), con particolare attenzione alla salute dei bambini e propone quale linea di supporto la definizione di linee strategiche per migliorare gli aspetti igienico sanitari negli ambienti di vita indoor con particolare attenzione a scuole e altri ambienti frequentati dai bambini (Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012, approvato dalla Conferenza Stato Regioni e Province autonome nella seduta del 29 aprile 2010).

In Italia i pollini che rivestono maggiore importanza clinica sono quelli di piante erbacee (Graminacee, Urticacee, Composite) e di alcune piante arboree (Cupressacee, Oleacee, Betulacee).

Art. 13 - Distanze e confini

1. Le distanze e i confini tra alberi e proprietà sono regolati dal Codice Civile Italiano, negli articoli dal n. 892 al n. 899 nonché dagli usi e consuetudini locali.
2. Per le utenze aeree, di telecomunicazione ed elettriche, presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0 e 1° ed aventi altezza minima di m. 5, dovranno essere rispettate le distanze previste dall' art. 2.1.06 del Decreto Ministeriale 21.03.88.
3. Le distanze degli alberi, arbusti e siepi dalle linee ferroviarie dovranno essere conformi agli articoli n° 52 e 55 del DPR del 11.07.80 n° 753 e all'articolo n°4 della Legge 12.11.68 n°1202.

Art. 14 - Danneggiamenti

1. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta, vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti e come tali sanzionati.
2. È vietato affiggere cartelli, manifesti e simili alle alberature, nonché operare incisioni di qualsiasi natura sulle piante, o danneggiarle con fili di ferro o chiodi.
3. È vietato utilizzare le piante come sostegno a bancarelle, luminarie pubbliche e pali i qualsiasi genere.
4. È vietato l'utilizzo sulle piante di corde non pertinenti, cavi elettrici e qualsivoglia elemento estraneo.

Art. 15 - Principi generali di Difesa Fitosanitaria

1. È fatto obbligo ai proprietari di piante, arbusti o colture interessati da fitopatie o parassiti di intervenire nei modi più appropriati, a tutela sanitaria del verde.
2. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è fatto obbligo prevenire, in base alle normative vigenti, ex art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono creare danni al verde pubblico e privato.
3. Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire il più possibile le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
 - a) la scelta di specie adatte all'ambiente pedoclimatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile;
 - b) l'impiego di piante sane, accertate da apposita certificazione dell'assenza da malattie e patologie al momento, per specie (a mero titolo esemplificativo: cancro colorato del Platanus.);
 - c) la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
 - d) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
 - e) il rispetto delle aree di pertinenza o insidenza e la protezione delle stesse da calpestio.
4. Per tutto il patrimonio a verde, pubblico e privato, è fatto obbligo ai proprietari procedere agli interventi di lotta alle seguenti fitopatie:
 - Processionaria del Pino (D.M. 25.05.26)
 - Cancro colorato del platano (D.M. 03.09.87 n. 412)
 - Colpo di fuoco batterico (D.M. 27.03.96)
 - Punteruolo rosso delle Palme (D.M. 9.11.2007).
5. Qualora vengano riscontrati segnali di infestazione, per la pericolosità di tali fitopatie, è necessaria un'attenta azione di prevenzione al diffondersi di tali focolai di infezione. A tale proposito è fatto obbligo di fare immediata segnalazione agli organi competenti e al preposto Ufficio provinciale fitopatologico.

I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare, avvalendosi se del caso dell'opera professionale di un dottore agronomo o di un dottore forestale o di un perito agrario abilitati , periodici controlli delle condizioni di salute e della stabilità meccanica delle piante che si

trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale richiesta di *abbattimento* delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi.

Tali controlli non esimono, però, dagli adempimenti relativi all'applicazione di specifiche norme legislative in materia fitosanitaria.

I trattamenti contro parassiti patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando la *lotta a calendario* e ricorrendo, quando possibile, all'endoterapia

6. Per contenere il diffondersi di malattie vengono individuate le seguenti regole: controllo periodico delle piante, e allertamento degli organi competenti sopra elencati ad ogni minimo sospetto di sintomo; in caso di nuovi impianti, privilegiare le piante più selezionate e meno sensibili all'attacco dei parassiti e dei batteri; in caso di potature utilizzare attrezzature sterili, cercando di effettuare gli interventi prima della ripresa vegetativa.

Art. 16 - Uso di fertilizzanti, diserbanti, insetticidi e trattamenti fitosanitari

1. Qualora sia necessario intervenire con trattamenti antiparassitari, fitosanitari e/o insetticidi devono essere privilegiati quelli di origine naturale o gli interventi con l'applicazione dei criteri di lotta guidata e integrata. Nel pieno rispetto delle prescrizioni riguardanti la somministrazione dei singoli principi attivi e dei loro specifici campi di applicazione, è fatto obbligo di adottare tecniche di applicazione che riducano al minimo la dispersione di prodotti nell'ambiente, secondo modalità compatibili con gli ambienti stessi, avuto riguardo all'eventuale presenza di popolazione residente od operante nelle zone interessate.

2. Se il trattamento è effettuato in giardini o parchi urbani privati o pubblici o nell'area urbanizzata nel territorio comunale:

- a. è comunque da escludere l'impiego di prodotti fitosanitari classificati come molto tossici e nocivi, ex prima e seconda classe, come definite dalla normativa vigente in materia;
- b. ogni trattamento, effettuato da soggetti pubblici o privati, deve essere preventivamente comunicato, almeno 36 ore prima dell'inizio del trattamento, ai vicini e ai confinanti, anche mediante esposizioni di cartellonistica;
- c. ove possibile il trattamento deve essere effettuato di notte;
- d. chi esegue l'intervento deve predisporre tutti gli accorgimenti affinché non sia arrecato danno o disagio alle persone.

4. L'eventuale utilizzo di prodotti chimici di sintesi somministrati per aspersione sugli esemplari arborei potrà essere consentito nel caso di *fitopatie* o *fitofagi* particolarmente resistenti, o comunque di parassiti di recente introduzione, previa specifica comunicazione in forma scritta, da effettuarsi a cura del proprietario o dell'avente titolo, al Servizio Fitosanitario Regionale, ai competenti organi di vigilanza sanitaria ed all'Amministrazione Comunale, con almeno cinque giorni non festivi di anticipo sulla data dei trattamenti, al fine di consentire le verifiche normative del caso.

Detta comunicazione scritta, relativamente all'intervento ipotizzato, dovrà indicare:

- localizzazione;
- tempistica;
- individuazione degli esemplari su cui si intende intervenire;
- patologia riscontrata;
- copia dell'etichetta del prodotto a cui si intende fare ricorso;
- l'operatore che dovrà eseguire il trattamento e il numero del patentino;
- ogni altro particolare tecnico utile a chiarire modalità e criteri dell'intervento.

5. Durante l'erogazione delle miscele con atomizzatori e nebulizzatori in prossimità di strade aperte al pubblico transito, è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti e

pedoni, adottando tutti gli accorgimenti utili per non investire con la nube le persone e/o i mezzi in transito.

6. In corrispondenza degli accessi ai luoghi di lavoro (sia a pieno campo che confinanti) in cui siano in corso e/o siano stati effettuati trattamenti con pesticidi, è fatto obbligo dell'affissione di cartelli informativi.

7. È vietato, in linea generale, qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura, onde favorire l'attività degli insetti pronubi.

8. I trattamenti antiparassitari dovranno essere eseguiti da personale munito di certificato di abilitazione (o patentino) previsto dalla normativa vigente statale.

Art. 17 - Diritto e dovere all'informazione e alla formazione per l'uso di fitofarmaci

1. I cittadini hanno diritto ad ottenere tutte le informazioni disponibili, nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati, sulla normativa vigente a tutela della salute pubblica e sui rischi derivanti da un uso scorretto di pesticidi e fitofarmaci nelle pratiche di giardinaggio, in agricoltura e nel vivaismo.

2. L'Amministrazione Comunale si impegna, in ogni caso, a svolgere campagne di informazione e sensibilizzazione in tale materia, anche con l'ausilio degli organi e delle agenzie ambientali preposte.

3. È dovere dei cittadini segnalare alla Pubblica Amministrazione e agli organi competenti ogni presunta violazione alle vigenti normative ovvero qualsiasi inconveniente riconducibile ad un uso improprio di fitofarmaci o di altri prodotti dannosi.

Art. 18 - Salvaguardia delle funzioni estetiche degli spazi verdi

È fatto divieto di installare cartellonistica pubblicitaria fissa all'interno delle aree verdi (aiuole, aiuole spartitraffico, parchi e giardini) o la loro margine con la sola eccezione delle installazioni pubblicitarie posizionate dal gestore del verde pubblico.

Le installazioni pubblicitarie, comunque, non potranno superare il numero di una ogni 3000 mq di superficie a verde.

TITOLO II – Fruizione

L'Amministrazione Comunale di Bitetto riconosce l'importanza del verde dal punto di vista culturale e ricreativo. Il verde pubblico è patrimonio della collettività e ad esso è garantito l'accesso secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e attraverso forme che ne consentano la fruizione nel rispetto della flora, della fauna e di tutte le altre forme biologiche presenti.

Art. 19 - Accesso al verde pubblico

1. Le aree pubbliche recintate sono fruibili secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.

2. Tutte le aree verdi pubbliche della città sono fruibili da tutti i cittadini, fatte salve le limitazioni contenute nel presente regolamento.

3. Per tutelare aspetti particolari della flora e della fauna può essere impedito o limitato l'accesso in aree specifiche così come delimitate e indicate da appositi cartelli.

Art. 20 - Gioco libero e attrezzature specifiche

1. Gli esercizi e i giochi che comportino l'uso di pattini a rotelle, *skateboard*, bocce, pallone o ogni altro mezzo e gioco che possa disturbare la fruizione di chi sosta o passeggia ovvero causare incidenti a persone o danni alle piantagioni, alle infrastrutture o agli animali inseriti nel verde pubblico, sono consentiti esclusivamente negli spazi predisposti per tali scopi.
2. Fatte salve le manifestazioni debitamente autorizzate, l'uso di apparecchi sonori è consentito solo con modalità tali da non arrecare disturbo ai frequentatori delle aree verdi pubbliche e ai residenti in immobili limitrofi.
3. Le attrezzature esistenti negli spazi verdi devono essere utilizzate in maniera appropriata e comunque in modo tale da non alterarne la funzionalità.
4. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la vigilanza.

Art. 21 - Circolazione dei veicoli

1. Nelle aree verdi pubbliche è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle motocarrozze usate per il trasporto dei portatori di handicap e dei veicoli, di qualunque tipo, necessari alla manutenzione delle aree e di quelli debitamente autorizzati dal Comune.
2. La circolazione con biciclette, pattini a rotelle ovvero altri acceleratori d'andatura è ammessa solo ove espressamente prevista.

Art. 22 - Conduzione degli animali d'affezione

1. Nelle aree verdi pubbliche, dove sia consentito l'accesso agli animali, questi devono essere condotti in modo tale da non arrecare disturbo o costituire pericolo per le persone o danno alle cose e ad animali.
2. Per poter frequentare le aree verdi pubbliche autorizzate i cani devono essere condotti al guinzaglio e, qualora si tratti di animali pericolosi o di indole aggressiva, di qualunque specie, devono essere muniti di museruola. L'uso di museruola è comunque obbligatorio per le specie di cane incluse nel vigente elenco normativo ministeriale. I conduttori inoltre devono avere con sé mezzi idonei per la rimozione degli escrementi degli animali. L'Amministrazione comunale può prevedere, in prossimità di alcune aree, la collocazione di appositi distributori automatici. Nelle aree dove siano collocate attrezzature per il gioco dei bambini e dove sia consentito l'accesso ai cani e agli altri animali, questi devono essere condotti, ferme restando le prescrizioni di cui al comma 2 del presente articolo, a debita distanza da dette attrezzature e comunque al di fuori di un raggio di almeno 5 metri dalle stesse.
3. L'Amministrazione Comunale può individuare apposite aree destinate alla fruizione da parte degli animali (dogpark), dove questi, sotto la sorveglianza del proprietario o detentore, possono liberamente circolare, fermo restando l'obbligo di museruola se pericolosi o aggressivi.
4. I non vedenti accompagnati dai cani addestrati sono esentati dagli obblighi di cui ai commi precedenti.

Art. 23 - Attività consentite previa autorizzazione

1. Lo svolgimento di attività o iniziative non espressamente previste può essere consentito solo previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato, il quale, su richiesta di enti pubblici o privati, società, gruppi o associazioni, in osservanza ai principi generali del presente Regolamento e sentiti gli uffici competenti per quanto attiene alla sicurezza, alla viabilità, può autorizzare l'organizzazione di assemblee, rappresentazioni, manifestazioni sportive e culturali, spettacoli, esposizioni e comizi nelle aree verdi attrezzate.
2. I richiedenti l'utilizzo di tali aree, per ottenere il rilascio delle relative autorizzazioni, dovranno presentare all'Ufficio competente in materia di occupazione di suolo pubblico –

almeno 10 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'iniziativa – una domanda di utilizzo dello Spazio comune, accompagnata da descrizione dell'Evento. L'Ufficio competente, esaminata la documentazione, rilascerà il relativo parere tecnico vincolante.

3. Il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio competente comporta l'obbligo, a carico dell'utilizzatore autorizzato, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire qualsiasi danno al Territorio, ma anche per la tutela della quiete pubblica e comporta l'obbligo di totale ripristino dello Spazio occupato.

4. I Rifiuti di qualsiasi genere dovranno essere raccolti, differenziati secondo le norme vigenti ed immessi negli appositi contenitori che possono essere direttamente richiesti all'Ufficio competente, il tutto nel rispetto delle norme che regolano l'utilizzo degli stessi, salvo diverse indicazioni fornite dagli Uffici comunali competenti in materia di Rifiuti.

5. Le attività e/o le iniziative (culturali, musicali, sportive o di altro genere), autorizzate all'interno degli Spazi comuni devono rispettare i limiti vigenti stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.

6. L'autorizzazione rilasciata dagli Uffici dovrà essere esibita a richiesta, agli addetti appartenenti agli Organi preposti al controllo ed alla sorveglianza.

Art. 24 - Installazione di chioschi e strutture temporanee

1. Per quanto riguarda l'installazione di strutture temporanee e di chioschi collocati all'interno di parchi, giardini e aree verdi essi devono essere autorizzati dagli Uffici comunali competenti, secondo quanto previsto dai Regolamenti comunali e dalle norme attualmente vigenti.

2. In particolare, le strutture temporanee e i chioschi devono essere posti a 2 metri dal fusto degli alberi. In entrambi i casi le strutture devono essere appoggiate al suolo senza effettuare scavi.

TITOLO III - Partecipazione e coinvolgimento dei cittadini

Il cittadino è chiamato a divulgare i principi contenuti nel Regolamento e a difendere il verde mediante azioni di tutela, gestione e fruizione.

L'Amministrazione Comunale intende dare attuazione al presente Regolamento anche attraverso il ricorso, previa convenzione, alle Organizzazioni di volontariato e agli altri soggetti presenti sul territorio. La partecipazione dei cittadini rappresenterà un valore aggiunto alla pianificazione, gestione e valorizzazione degli spazi verdi.

Art. 25 - Modalità di partecipazione

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche e giuridiche, previa specifica richiesta ufficiale, la gestione e la valorizzazione delle aree verdi di proprietà comunale. Le forme di partecipazione previste sono: la concessione e la sponsorizzazione.

2. Sarà stipulata un'apposita convenzione tra il Comune di Bitetto e l'assegnatario. Tutti gli interventi previsti dovranno essere concordati e supervisionati dall'Ufficio Tecnico.

Art. 26 - Concessione

1. Per concessione si intende l'autorizzazione ad usufruire delle aree verdi comunali in occasione di eventi e/o ad operare interventi di miglioramento dell'area, per un arco temporale stabilito;

2. La concessione sarà rilasciata ai seguenti soggetti assegnatari denominati "concessionari":

- cittadini singoli o raggruppati;
- condomini;

- enti *no profit* e del Terzo Settore (Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Cooperative con finalità sociali e ambientali);
 - enti pubblici (Istituti Scolastici, Enti Locali);
 - altri soggetti pubblici e/o privati.
3. La concessione sarà a titolo gratuito per il concessionario e senza alcun onere a carico del Comune.
4. Il concessionario si impegnerà a svolgere le attività (di manutenzione e gestione) proposte e concordate con l'Amministrazione Comunale (Allegato A) in conformità con la convenzione a farsi. Sarà consentito al concessionario di installare nell'area verde una o più targhe informative con funzione divulgativa e pubblicitaria nel rispetto e tutela dell'ambiente (Allegato B).

Art. 27 - Sponsorizzazione

1. Per sponsorizzazione si intende la concessione ad effettuare interventi di gestione (manutenzione, gestione, valorizzazione) delle aree verdi comunali; le imprese e/o attività economiche e commerciali, le banche e le società di ogni tipologia sono autorizzate a sponsorizzare la gestione delle aree verdi comunali; tali soggetti sono chiamati "sponsor".
2. La sponsorizzazione per la gestione delle aree verdi comunali sarà rilasciata ai seguenti soggetti:
- imprese e/o attività economiche e commerciali;
 - banche e società di ogni tipologia.
3. Gli sponsor dovranno impegnarsi a realizzare le attività in conformità con le modalità stabilite. È consentito allo sponsor di installare nell'area verde una o più targhe informative con funzione divulgativa e pubblicitaria.

Art. 28 - Interventi permessi

1. Agli assegnatari è permesso lo svolgimento delle seguenti attività:
- progettazione e realizzazione di nuove aree;
 - manutenzione e gestione ordinaria dell'area;
 - realizzazione di "orto sociale" con finalità di recupero sociale di soggetti diversamente abili o soggetti "svantaggiati";
 - promozione di laboratori di educazione ambientale;
 - esecuzione di "giardino dei semplici" con l'impiego di piante officinali e piante in via d'estinzione.

Art. 29 - Presentazione delle istanze

I soggetti interessati alla gestione di una delle aree poste a disposizione e di seguito menzionate, in regime di sponsorizzazione o concessione, dovranno presentare richiesta all'Amministrazione Comunale, allegando secondo la modulistica predisposta da questo Comune (Allegato D: Istanza di manifestazione di interesse), le seguenti informazioni:

- dati del richiedente;
- breve relazione (min. 2.000 caratteri) sul *curriculum* e sulle attività svolte dal soggetto proponente;
- proposta progettuale degli interventi da effettuare, specificando in particolare, le attività da svolgere, i mezzi e le attrezzature di cui dispone il soggetto proponente, le piante e arbusti – appartenenti alle specie botaniche autoctone - da piantumare;

Per gli sponsor è richiesto, altresì:

- indicazione della eventuale ditta specializzata che realizzerà gli interventi;
- schema della targa pubblicitaria, se prevista.

2. Il Responsabile del Settore Tecnico provvederà alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la concessione delle aree verdi individuate sul territorio comunale. Le istanze pervenute (e relativa documentazione), in ordine cronologico di arrivo, saranno esaminate e valutate da apposita Commissione composta dal Responsabile del Settore Tecnico o suo delegato nel ruolo di Presidente, da un Istruttore direttivo di Vigilanza e da un esperto in botanica (da individuarsi a seguito di espletamento di apposito avviso pubblico) nel ruolo di componenti e da un Segretario verbalizzante. Laddove pervengano due o più proposte insistenti sullo stesso spazio, l'assegnazione verrà effettuata secondo l'insindacabile giudizio della Commissione al soggetto che otterrà il punteggio maggiore in base ai seguenti criteri:

- a) qualità tecnico-ambientale di eventuali proposte di migioria/riqualificazionepunti 20;
- b) maggiore durata del periodo di manutenzione offerto (per ogni ulteriore anno rispetto al periodo di durata della concessione).....punti 2 (max 6);
- c) innovazioni agronomiche, botaniche e scientifiche che migliorino considerevolmente la qualità dell'ambiente (*e.g.* non utilizzo di prodotti fitosanitari, ma introduzione di correttivi del bioritmo di crescita e cura come la lotta biologica...).....punti 5
- d) qualità di eventuali presidi per la sicurezza (videosorveglianza, vigilanza, ecc.)..... .punti 10;
- e) prossimità dell'Adottante (da indicare in sede di proposta) alle aree per le quali concorre, definita mediante il requisito di residenza entro il raggio di 100 m dalle aree stesse, di almeno il 50%+1 dei soci (in caso di associazioni, ecc...), ovvero del richiedente (in caso di persone fisiche)punti 10;
- f) valutazione attività già svolte, indicate nel Curriculum vitae dell'Adottante.....punti 5;
- g) interventi di formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, in particolare di giovani o di soggetti appartenenti alle fasce "deboli" della popolazione.....punti 10

In caso di parità di punteggio, si procederà con estrazione a sorte.

Nel concorso di proposte progettuali che interessino la medesima area presentate da soggetto già assegnatario di area e soggetto non assegnatario, quest'ultimo è preferito al primo.

Art. 30 - Oneri dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale, nell'agevolare la partecipazione e la collaborazione attiva dei cittadini a tutela dell'ambiente, organizzerà iniziative e momenti di divulgazione e formazione rivolti, in particolare, agli operatori coinvolti nei progetti realizzati.

Art. 31 - Oneri del soggetto assegnatario

I soggetti assegnatari (concessionari e sponsor) dovranno impegnarsi nella realizzazione degli interventi in conformità a quanto stabilito dalla convenzione (secondo Allegato E: Schema di Convenzione tra 'Soggetto Esterno Assegnatario' e Comune di Bitetto).

Tutte le spese, imposte e tasse qualora dovute e correlate alla stipula della convenzione sono a carico dell'assegnatario.

Il soggetto assegnatario, prima di procedere ad interventi (sia pur migliorativi) diversi da quelli proposti e/o indicati nella convenzione stipulata dovrà, obbligatoriamente, acquisire il parere favorevole del Settore Tecnico e della Polizia Municipale.

È vietata la cessione a terzi, anche parziale, della convenzione stipulata.

E' fatto obbligo al soggetto assegnatario rispettare e mantenere le funzioni ad uso pubblico dell'area a verde, oggetto dell'intervento, in base alla destinazione urbanistica; l'area interessata non potrà, pertanto, subire in alcun modo una trasformazione o una diversa destinazione d'uso rispetto a quella originaria.

In ogni modo la convenzione sarà stipulata a titolo puramente gratuito.

Per l'occupazione delle aree verdi non è dovuta la tassa per l'occupazione del suolo pubblico di cui al regolamento comunale vigente per l'applicazione della TOSAP. Per le targhe esposte l'assegnatario non è tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al regolamento comunale vigente per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di affidamento dell'area, l'assegnatario dovrà:

- consegnare l'eventuale progetto di sistemazione dell'area o di manutenzione migliorativa. Il progetto esecutivo deve essere redatto dallo Sponsor o da terzi, comunque su commissione dello stesso;
- stipulare la convenzione con il Comune.

Art. 32- Un Albero per ogni Bambino

1. Ai sensi della Legge 29 gennaio 1992, n. 113, l'Amministrazione Comunale garantirà le risorse per la messa a dimora di un albero per ogni bambino nato. Sarà premura dell'A. C. garantire la piantumazione e l'attecchimento per ogni nuovo bambino residente e/o nato a Bitetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Gli alberi saranno piantati preferibilmente in aree di proprietà pubblica, oppure in aree di proprietà privata che vengono messe a disposizione e fruizione pubblica; in corrispondenza di ogni albero potrà essere apposta una targhetta di riconoscimento oppure potrà essere adottata altra forma di pubblicità con inciso il nome e la data di nascita del nascituro. L'attività di controllo è svolta dall'Ufficio competente.

3. Le piante saranno messe a dimora durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre di ogni anno; in via eccezionale, a seguito di esigenze particolari o di condizioni meteorologiche difficoltose, le piante potranno essere messe a dimora anche nei mesi di gennaio e febbraio.

4. Il bambino e la famiglia di appartenenza saranno messi a conoscenza della messa a dimora dell'albero piantato.

Art. 33 - Forum Cittadino per il Verde o Laboratorio cittadino per il verde

1. Il Forum del Verde (Forum) è un organismo a base volontaria e rappresenta un luogo di confronto e collaborazione tra quanti (istituzioni, associazioni, gruppi o singoli cittadini), vogliono contribuire allo sviluppo della cultura del verde condividendo i principi del Regolamento e vogliono discutere sulle decisioni inerenti il patrimonio di verde.

2. Il Forum è il luogo in cui vengono convogliate e diffuse le informazioni relative al verde: esso offre ai cittadini la possibilità di essere informati rispetto agli interventi programmati o in atto sul verde pubblico; di esprimersi e di partecipare attivamente ai processi decisionali relativi

al verde e, in particolare, alle modalità di progettazione, costruzione, gestione e controllo degli spazi a verde pubblico; di partecipare alle attività di sensibilizzazione e di diffusione della cultura urbana del verde. L'accesso al Forum è aperto a tutti i cittadini e le cittadine residenti nel Comune di Bitetto che abbiano compiuto il 18° anno di età.

3. Funzione principale del Forum è conciliare le necessità tecniche con le istanze della cittadinanza nel trattamento delle questioni relative: alle attività di sensibilizzazione e di diffusione della cultura urbana del verde; alla diffusione delle informazioni sugli interventi programmati o in atto sul verde pubblico; al contributo partecipativo su progettazione, gestione e controllo degli spazi destinati a verde pubblico.

4. Con atto separato verranno definite le modalità di formazione, funzionamento e attività del Forum medesimo.

Art. 34 - Censimento del Verde Pubblico

1. L'Amministrazione Comunale promuove, tramite l'apposito Ufficio, un censimento del verde pubblico per una completa conoscenza del patrimonio verde. Il Censimento è un elaborato di supporto per l'applicazione del Regolamento, che contiene tutti i dati utili e rappresentativi del patrimonio verde pubblico, e precisamente:

- a) la rappresentazione topografica e catastale delle aree;
- b) il rilievo planimetrico;
- c) l'estensione delle superfici interessate;
- d) il rilievo e le dimore degli esemplari arborei e arbustivi e dell'area a verde e delle relative specie e varietà;
- e) le associazioni vegetali naturali di particolare interesse;
- f) gli arredi e i servizi sia di superficie che sotterranei;
- g) lo stato di conservazione;
- h) le malattie eventualmente presenti.

2. Il censimento individua inoltre, su mappa in scala adeguata, le aree e gli elementi verdi privati meritevoli di tutela. Il censimento viene aggiornato con cadenza biennale. Il censimento è pubblico ed è quindi a disposizione di chiunque lo voglia consultare.

Art. 35 - Censimento degli alberi monumentali

1. La Città di Bitetto promuove la tutela di particolari esemplari arborei ed arbustivi individuati come "alberi monumentali".

2. Sono da intendersi alberi monumentali tutti gli esemplari, pubblici o privati, compresi quelli coltivati a scopo produttivo o situati in aree boscate, secondo le specifiche riportate nell'all. 11.

3. Allo scopo di individuare gli alberi di pregio viene istituito un albo.

Nell'albo possono anche essere iscritti esemplari arborei che rivestono importanza storica e culturale, art .30 della L.R. n. 14 del 4 Giugno 2007.

4. L'iscrizione all'albo degli alberi monumentali avviene su segnalazione dei singoli cittadini, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni ambientaliste e indicazione diretta degli organi preposti, all'ufficio competente attraverso la compilazione dell'apposita scheda.

5. L'iscrizione è subordinata alla deliberazione della Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio tecnico. L'inserimento di esemplari nell'Albo degli "Alberi monumentali" viene notificato ai proprietari dei medesimi, e all'Assessorato regionale all'Ecologia, contribuendo in quest'ultimo caso alla formazione e all'aggiornamento dell'Albo regionale degli alberi monumentali.

6. Gli alberi monumentali sono sottoposti a particolare tutela per il grandissimo valore che rivestono dal punto di vista ambientale (costituiscono un micro-habitat a sé stante), paesaggistico e storico.

Art. 36 - Progettazione

1. La progettazione delle aree a verde pubbliche deve essere affidata a tecnici abilitati. La sistemazione degli spazi a verde in esse contenuti dovrà essere affidata a professionisti del settore (Agronomi, Forestali, Architetti paesaggisti, Ingegneri per l'Ambiente e il territorio e Periti Agrari, **in possesso di adeguate, specifiche e comprovate competenze in materia forestale, ambientale e di verde pubblico**) o a altro personale con specifiche qualifiche, e dovrà essere conforme a tutte le prescrizioni dettate dal presente regolamento.

Nell'ambito di iniziative di volontariato le aree verdi potranno essere oggetto, dietro presentazione di specifica proposta di intervento da presentarsi agli uffici tecnici comunali competenti, di interventi di riqualificazione da parte di Associazioni con comprovata esperienza nel settore ambientale riconosciute a livello nazionale ed iscritte negli albi regionali, purché conformi al presente regolamento.

2. I progetti relativi alla realizzazione o ristrutturazione delle aree a verde di proprietà comunale, vengono sottoposti all'approvazione della Giunta, sentiti i pareri favorevoli dei settori competenti

TITOLO IV - Stime, Violazioni, Sanzioni, Compensazioni

Art. 37 - Vigilanza ed accertamento delle violazioni

1. Il Comune di Bitetto, per il tramite del personale della Polizia Municipale incaricato, procederà al controllo delle aree a verde affidate affinché sia assicurato il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento da parte dei soggetti affidatari.

2. Qualora durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione e/o di riqualificazione e valorizzazione si verificano danneggiamenti di specie botaniche e/o di strutture preesistenti, il soggetto affidatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla sostituzione delle specie botaniche con esemplari identici a quelli compromessi e comunque dovrà attenersi alle indicazioni scritte fornite da Settore Tecnico.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare, per il tramite del personale del settore tecnico e della Polizia Municipale incaricato, sopralluoghi per verificare lo stato di avanzamento lavori e di manutenzione dell'area affidata e delle strutture, richiedendo se del caso, gli interventi ed i lavori ritenuti necessari.

4. Qualora venga rilevata l'abusiva alterazione dei luoghi, l'Amministrazione Comunale assegnerà, ove l'abuso possa essere rimosso, un congruo termine per il ripristino e nel caso di perdurante inosservanza ed inadempienza la Convenzione sarà dichiarata nulla e l'Amministrazione Comunale provvederà alla esecuzione dei lavori ed opere di ripristino, con onere a totale carico del concessionario.

5. In caso di mancato inizio dei lavori e degli interventi entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, l'Amministrazione Comunale provvederà a diffidare la parte invitandola ad iniziare o a concludere gli interventi entro un tempo assegnato. In caso di inottemperanza della diffida, la Convenzione si intenderà decaduta, con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di affidare ad altri soggetti privati richiedenti e, se del caso, di procedere al ripristino dello stato dei luoghi con oneri a carico del soggetto affidatario decaduto dall'affidamento.

6. Infrazioni a norme di tutela ambientale, pubblica incolumità, pubblica igiene, pubblico pudore e decoro cittadino, e/o a disposizioni regolamentari in genere da parte dell'assegnatario, oltre all'eventuale segnalazione, se del caso, alle autorità competenti, comporteranno il risarcimento di quanto eventualmente danneggiato o asportato per colpa dell'assegnatario, nonché l'applicazione di sanzioni amministrative.

7. Non sono in ogni caso ammessi interventi di qualsiasi tipo che possono costituire limitazioni alle funzioni pubbliche delle aree o variazioni della loro destinazione urbanistica. In particolare, interventi di tipo edilizio (realizzazione di capanni o edifici, ecc.) e/o agronomico (trasformazione colturale) comportano, oltre alla eventuale segnalazione se del caso alle autorità competenti, l'emissione di ordinanza per l'immediata rimessa in ripristino dei luoghi a cura e spese dell'assegnatario senza possibilità di rivalsa alcuna.

8. La recidiva a quanto sopra riportato comporterà la immediata decadenza della convenzione.

Art. 38 – Scadenze e rinnovi

L'affidamento della aree verdi pubbliche, ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula della relativa convenzione. L'assegnatario, senza obbligo alcuno, può in qualsiasi momento recedere dalla concessione attraverso comunicazione scritta che dovrà comunque pervenire all'Amministrazione Comunale almeno 3 (tre) mesi prima della data di fine rapporto.

Al termine dell'affidamento il soggetto affidatario è tenuto alla restituzione al Comune di Bitetto dell'area oggetto dell'affidamento. La restituzione non comporterà oneri per l'Amministrazione concedente anche in presenza di opere di risanamento e miglioria. Da ultimo, verrà predisposto un sopralluogo congiunto tra soggetto affidatario e Polizia Municipale per verificare lo stato dei luoghi riconsegnati.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in affidamento, per mancata ottemperanza al progetto di sistemazione o al programma di manutenzione così come autorizzato.

Art. 39 – Sospensione, revoca e decadenza dell'affidamento

1. L'affidamento potrà essere sospeso dall'Amministrazione comunale, senza indennizzo e senza possibilità di instaurazione di contraddittorio per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale, a seguito di contingenti e temporanee sopravvenute necessità d'interesse pubblico adeguatamente motivate.

2. L'affidamento potrà essere revocato - senza indennizzo alcuno – dall'Amministrazione Comunale, nei seguenti casi:

a) per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di sopravvenute, indilazionabili necessità d'interesse pubblico, non temporanee, adeguatamente motivate;

b) previa diffida, per alterazione o danneggiamento della stato dei luoghi. In tal caso, a fronte dell'inottemperanza al ripristino dello stato dei luoghi, il Comune di Bitetto provvede ad eseguire le opere necessarie di ripristino addebitandole in danno al soggetto affidatario;

c) previa diffida, per mancata ottemperanza al progetto di sistemazione dell' area a verde o al programma di manutenzione come autorizzato;

d) qualora venga inibito o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso dell'area a verde da parte del pubblico, fatte salve eventuali deroghe rilasciate dall'Amministrazione Comunale.

3. L'Amministrazione comunale potrà disporre la decadenza del medesimo, senza indennizzo alcuno e previa diffida quando il soggetto affidatario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, di regolamenti o disciplinari comunali - compreso il presente - nonché alle prescrizioni del suddetto provvedimento di affidamento.

Art. 40 – Promozione dell'iniziativa

Al fine di incentivare e diffondere la pratica della cura del verde pubblico, l'Amministrazione Comunale il 21 marzo di ogni anno attribuirà a n° 3 concessionari e a n. 3 sponsorizzatori delle aree verdi - che saranno selezionati dalla Commissione di cui all'art. 29, comma 2, del presente

regolamento - un riconoscimento morale per il più bel giardino/spazio verde, riconoscimento denominato: “*Primavera in città*”.

Agli affidatari in concessione premiati, a compensazione simbolica del lavoro svolto, l'Amministrazione rimborserà la somma pari al 20% - e comunque entro il limite di €200,00 - dell'importo della TARI corrisposto nell'anno precedente per la propria residenza o, qualora raggruppamento di cittadini, della TARI corrisposta per la residenza del referente del raggruppamento stesso.

Agli affidatari in sponsorizzazioni, a compensazione simbolica del lavoro svolto, l'Amministrazione rimborserà la somma pari al 20% - e comunque entro il limite di €500,00 - dell'importo della TARI corrisposto nell'anno precedente per l'utenza attiva presente sul territorio di Bitetto.

Art. 41 – Altre informazioni

Gli spazi verdi pubblici dati in concessione e/o in sponsorizzazione devono essere, indipendentemente dalla convenzione stipulata, di pubblico utilizzo, fruibili in qualsiasi momento da parte della collettività.

Il Comune si riserva la facoltà di autorizzare l'uso di alcune aree di verde pubblico per scopi didattici, scientifici e culturali nell'ambito dei quali è possibile realizzare gli interventi oggetto del presente avviso.

L'affidamento dell'area è in ogni caso vincolata e subordinata alla dimostrazione da parte del richiedente di non avere a proprio carico cause ostative all'assunzione di pubblici contratti e/o di pubblici servizi.

Il Comune ha individuato un primo elenco delle zone più idonee (Allegato C: ELENCO AREE VERDI); è lasciata tuttavia ai soggetti interessati la possibilità di presentare proposte di sponsorizzazione e/o concessione anche per aree non comprese nel precitato elenco.

L'elenco delle zone e aree che possono essere concesse ai fini del presente regolamento sarà annualmente aggiornato a cura del Settore Tecnico comunale.

I dati dei quali il Comune di Bitetto entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Art. 42 - Sanzioni

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da un minimo di 25 € a un massimo di 500 €

2. A carico di chi ha commesso l'infrazione saranno addebitate, oltre alle sanzioni, anche le spese per il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni al presente regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta, all'atto della contestazione, da parte del trasgressore o di altro obbligato, nelle mani dell'agente accertatore.

4. Le sanzioni saranno applicate in caso di:

- accesso nel verde con veicoli a motore;
- accensione di fuochi;
- modificazione del tappeto erboso, raccolta di fiori e/o asportazione di essenze vegetali;
- abbattimento di alberi;
- danni irreversibili all'apparato radicale, al fusto e alla chioma, in caso di interventi edilizi;
- ulteriori contravvenzioni al presente Regolamento.

5. Le somme rivenienti dal pagamento delle sanzioni saranno indirizzate ad un capitolo di spesa del Bilancio Comunale, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano e dell'ambiente.

Art. 43 - Ripristino ambientale

1. Per ogni albero abbattuto, sebbene autorizzato, sarà messo a dimora un nuovo albero nello stesso luogo dove è stato effettuato l'abbattimento oppure, nel caso questa operazione non fosse possibile, in un'altra area quanto più prossima al luogo di abbattimento, individuata dal proprietario oppure suggerita dall'Amministrazione Comunale. La spesa sarà a carico del proprietario dell'albero abbattuto che sarà sostituito da un albero di uguale valore ornamentale dell'esemplare abbattuto.

2. Nei casi in cui sussistano le condizioni di cui all'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche, il Sindaco, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti, ordina il ripristino delle aree e ne dispone, in caso di inottemperanza o urgenza, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

3. Nella tabella di seguito si individuano le infrazioni e le conseguenti sanzioni da applicare.

Tabella: INFRAZIONI E SANZIONI

<i>INFRAZIONE</i>	<i>SANZIONE</i> (€)	<i>OBLAZIONE</i> (€)	<i>SANZIONE</i> <i>NON PECUNIARIA</i>
Albero abbattuto senza autorizzazione	da 25 a 100	166,66	Messa a dimora di nuovo albero
Arbusto abbattuto senza autorizzazione	da 25 a 500,00	50,00	Messa a dimora di nuovo arbusto
potatura mal eseguita (per ogni albero o pianta)	da 50 a 300	100	risanamento o riforma delle chiome
danneggiamento di pianta	da 83,33 a 500,00	166,66	cure necessarie per ristabilire la pianta
mancata comunicazione di scavi	da 50 a 300	100	nessuna
pubblicità e affissioni vietate	da 66,66 a 399,99	133,33	ripristino dei luoghi e ripulitura
divieti in aree verdi pubbliche	da 83,33 a 500,00	166,66	ripristino dei luoghi e di quant'altro danneggiato
mancate ottemperanze in aree verdi pubbliche	da 50 a 300	100	nessuna
mancate autorizzazioni in aree verdi pubbliche	da 50 a 300	100	ripristino dei luoghi e di quant'altro danneggiato
mancate ottemperanze e divieti in orti urbani	da 25 a 150	50	ripristino dei luoghi
mancate ottemperanze e divieti	da 50 a 300	100	ripristino dei luoghi

in aree incolte urbane, aree agricole e scarpate			
qualsiasi altra infrazione al presente Regolamento	da 25 a 150	50	nessuna

TITOLO VII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 44 – Abrogazioni

E' abrogato il regolamento per l'adozione di spazi verdi adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29.11.2011.

Art. 45 - Norme finanziarie

1. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni al presente regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso verrà destinato ad interventi a favore del verde pubblico e del ripristino ambientale, alla sensibilizzazione e formazione dei cittadini sulla tematica del verde.

Art. 46 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera di approvazione.

Allegato A: Programma Manutentivo Minimo Richiesto

Al fine di garantire il mantenimento in perfetta condizione dell'area e l'attecchimento delle specie messe a dimora, si dovrà provvedere all'esecuzione delle opere di manutenzione di seguito indicate; nelle successive tabelle che elencano le aree sono individuate le tipologie di intervento: Qualsiasi intervento manutentivo sarà concordato con il Settore competente del Comune di Bitetto.

Al fine di garantire il mantenimento in perfetta condizione dell'area e l'attecchimento delle specie messe a dimora, si dovrà provvedere all'esecuzione delle opere di manutenzione di seguito indicate; nelle successive tabelle che elencano le aree sono individuate le tipologie di intervento:

1. CONSERVAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI

La conservazione dei tappeti erbosi si compone di un insieme organico di interventi comprendente, in rigoroso ordine di esecuzione:

- la pulizia completa ed accurata da ogni oggetto estraneo (es. rifiuti vari, ...);
- lo sfalcio che verrà eseguito mediante macchina semovente a lama rotante, radente o elicoidale. Le operazioni di sfalcio dovranno essere completate con il taglio a mano attorno ai soggetti arborei e arbustivi e con il taglio mediante decespugliatore attorno ai manufatti o, più in generale, nei punti dove non è possibile accedere con mezzi operativi su ruote. Lo sfalcio dovrà comprendere l'eliminazione di tutte le piante (arboree, arbustive ed erbacee) cresciute spontaneamente sui tappeti erbosi, lungo i cordoni delle aiuole o sottochioma ad alberi ed arbusti. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: per i tappeti erbosi ornamentali massimo 12-15 cm, con altezza di taglio 3 cm; per giardini, banchine, viali inerbiti massimo 20 cm. e altezza di taglio 5 cm. Per verde estensivo e paesaggistico, massimo 25-30 cm. e altezza di taglio 5 cm.
- la rifilatura delle aiuole e dei cordoli. La rifilatura delle aiuole comprende l'eliminazione della vegetazione spontanea cresciuta nello spazio interstiziale tra il cordolo e il tappeto erboso. Si dovrà inoltre provvedere al diserbo dei vialetti interni all'area e dei marciapiedi.

2. MANUTENZIONE DEGLI ARBUSTI E DELLE SIEPI

La manutenzione degli arbusti e delle siepi comprende:

- la potatura di allevamento dei soggetti giovani, differenziata per periodo e tecnica di esecuzione in base al genere e/o alla specie;
- l’eliminazione della vegetazione infestante arborea, arbustiva ed erbacea;
- la fertilizzazione;
- la formazione e/o il ripristino della pacciamatura sottochioma alle piante.

3. PULIZIA DELL’AREA

L’intervento riguarda la perfetta pulizia (compresa la raccolta delle foglie) quindicinale dell’area sui tappeti erbosi e all’interno delle macchie arbustive, nonché lungo sentieri e vialetti.

4. IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

Monitoraggio dell’impianto, ove presente, attraverso verifica del perfetto funzionamento ed eventuale sostituzione delle parti mancanti e/o danneggiate da atti vandalici. Dove l’impianto di irrigazione non è presente, è possibile effettuare la realizzazione *ex novo*.

5. SMALTIMENTO RIFIUTI

La vegetazione di risulta sarà raccolta e sminuzzata *in loco* mediante triturazione e/o cippatura al fine di evitare il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti vegetali, riducendo in tal modo i costi economici ed ambientali. I rifiuti non vegetali assimilabili ai rifiuti solidi urbani saranno smaltiti secondo legge.

6. MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE INSTALLATE

Sarà necessario effettuare la seguente manutenzione ordinaria:

- livellamenti di superfici esistenti con aggiunta di materiali per piccoli rappezzi per usura o intenso traffico, in modo da ripristinare il livello corretto del piano di calpestio;
 - riparazione o sostituzione di parti usurate delle delimitazioni (recinzioni), della segnaletica e degli accessori o arredi presenti;
 - riverniciatura e ogni altro trattamento delle superfici relativo alle delimitazioni, agli accessori presenti e alle attrezzature ludiche;
 - serraggio, sostituzione o ripristino funzionale dei bulloni, della viteria e degli altri giunti metallici per le attrezzature ludiche;
 - riverniciatura ed il trattamento delle superfici;
 - realizzazione di nuova segnaletica informativa e nuove recinzioni ed arredi;
 - adeguamento o rifacimento della composizione vegetale dell’intera area;
 - servizio di pulizia, lavaggio e disinfezione delle aree e delle attrezzature (panchine, giochi) senza causare alcun danno e/o disagio a persone, animali o cose in seguito a spruzzi d’acqua e ristagno di acque luride al suolo;
 - garantire, per ogni singola area la frequenza di servizio di 1 giorno alla settimana;
 - effettuare gli interventi nella fascia oraria giornaliera compresa tra le ore 6,00 e le ore 16,00 o in eventuali altre fasce orarie autorizzate dal Settore Ambiente che ha comunque la facoltà di richiedere la modifica degli orari di intervento e di stabilire le priorità di esecuzione del servizio;
 - eliminazione di eventuali scritte, disegni e/o affissioni abusive;
- segnalazione di eventuali guasti e/o problemi al Settore Ambiente.

Allegato B: Specifiche Tecniche per la Struttura Informativa (Targa)

Sarà consentita, per tutta la durata dell'assegnazione, l'utilizzo di una porzione dell'area verde oggetto della convenzione per la sistemazione di strutture informative o targhe amovibili che pubblicizzano l'intervento di sponsorizzazione.

Per struttura informativa che pubblicizza l'intervento di sponsorizzazione si intende un supporto fisico, recante testi e grafica, di norma perpendicolare al terreno, del quale vanno indicate a cura dello sponsor, nell'ambito della proposta di sponsorizzazione, dimensioni, altezza dal suolo e altre caratteristiche tecniche.

Le strutture informative dovranno essere strettamente correlate all'intervento manutentivo e troveranno necessariamente collocazione internamente all'area sponsorizzata.

Il numero di strutture informative sarà stabilito in base alla superficie dell'area che lo sponsor si impegna a mantenere ed eventualmente a risistemare, e in ogni modo non potrà superare il numero massimo di 2 strutture informative.

Le targhe, la cui dimensione massima è individuata in cm 50x70, dovranno recare necessariamente la scritta “La manutenzione di quest'area è curata da(‘nome dell'assegnatario’) ” e il nome e logo del “Comune di Bitetto”, secondo lo schema di seguito illustrato. Saranno ammessi, altresì, ulteriori messaggi pubblicitari a fine educativo e sensibilizzativo, da indicare nella proposta.



Città di Bitetto
Medaglia d'Oro al Merito Civile

La manutenzione di quest'area è curata da.....

Atto di concessione/sponsorizzazione di aree verdi n..... del..... (Regolamento comunale per la gestione di aree verdi pubbliche approvato con D.C.C. n. del.....)

Allegato C: Elenco Aree Verdi

1. Piazzale antistante Santuario Beato Giacomo;
2. Via Beato angolo Via della Costituzione sino al campo di pattinaggio;
3. Via Card. C. F. Colasuonno angolo via Sant'Agostino;
4. Via Card. C. F. Colasuonno angolo via Della Resistenza – via Angelo di Beslan – via Sant'Agostino.
5. Via Della Resistenza;
6. Via Angeli di Beslan;
7. Rotatoria via Card. C. F. Colasuonno – via Della Resistenza – L. Pascazio;
8. Rotatoria sulla circonvallazione di Bitetto con svincolo via Card. C. F. Colasuonno;

9. Rotatoria tra via Della Resistenza – via E. Fermi – via A. Loverro;
10. Area a verde del parcheggio retrostante il Santuario del Beato Giacomo;
11. Corso G. Garibaldi angolo via Caduti sul lavoro;
12. Corso G. Garibaldi angolo via G. Ungaretti – Medaglia d’Oro al Merito Civile;
13. Via Vittime della strada (tra corso G. Garibaldi e via G. Ungaretti);
14. Rotatoria Piazzale Occhiogrosso Giuseppe (corso G. Garibaldi – via E. Fermi – via A. De Robertis);
15. Piazza Kennedy;
16. Area Piazza A. Moro – Piazza Immacolata (giardino Piazza Immacolata) e retrostante zona a parcheggio;
17. Via G. Marconi – aiuola tra via G. Pascoli e via G. Papini prospiciente la scuola elementare “C. Cianciotta”;
18. Via G. Marconi angolo via D. Fazio;
19. Fascio a ridosso del Campo Sportivo Comunale tra via G. Marconi e via Gen. Palmiotti;
20. Via Gen. Palmiotti angolo via G. Verga;
21. Via S. Pertini (lato sx in fondo);
22. Via S. Pertini (lato dx) – via E. Montale lato sx;
23. Via Montale (lato dx in fondo);
24. Via Castore G. angolo via I. Pindemonte;
25. Via A. Costa angolo via Gramegna;
26. Via Vittorio Veneto angolo via Mons. Acquaviva.

ZONA PIP

1. Rotatoria zona PIP (tra via G. Tatarella – via G. Rutigliano);
2. N. 4 aree (a-b-c-d) prospicienti rotatoria via G. Tatarella angolo via G. Rutigliano;
3. Svincolo tra via V. Divella e via G. Rutigliano.

Allegato D: Istanza di manifestazione di interesse

Spett.le COMUNE DI BITETTO
Settore Tecnico

OGGETTO: Istanza di adesione all'AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI A CUI AFFIDARE LA GESTIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE.

Il sottoscritto.....nato a il.....
residente nel Comune diProvincia..... Stato
Via / Piazza
legale rappresentante di

- Cittadino singolo o associato:
- Ente pubblico:
- Società:
- Organizzazione di Volontariato (Legge 11 agosto 1991, n. 266) :
- Associazione di Promozione Sociale (Legge 7 dicembre 2000, n. 383) :
- Cooperativa con finalità sociali e ambientali (Legge 8 novembre 1991, n. 381) :

Altro:
con sede nel Comune di Provincia
telefono / fax
Via / Piazza
con codice fiscale n.doc. identità:
e con P. I.V.A. n.con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,

ESPRIME

1. la volontà di aderire all' AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI A CUI AFFIDARE LA GESTIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE, di cui ne ha preso piena cognizione;

2. la volontà di ottenere in assegnazione l'AREA: _____ per una durata di anni

3.

All'uopo dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dall' Avviso Pubblico in oggetto e allega:

- breve relazione (min. 2.000 caratteri) sul curriculum e sulle attività svolte dal soggetto proponente;
- progetto preliminare dell'intervento proposto, specificando in particolare, le attività da svolgere, i mezzi e le attrezzature di cui dispone il soggetto proponente, le piante e arbusti – appartenenti alle specie botaniche autoctone - da piantumare;
- indicazione della eventuale ditta specializzata che realizzerà gli interventi;
- schema della targa pubblicitaria, se prevista.

DICHIARA

- di impegnarsi ad eseguire le operazioni di manutenzione secondo le prestazioni minime richieste;
- di non trovarsi in alcuno dei casi di impedimento a contrattare con l'Amministrazione pubblica.

Bitetto, lì

Firma leggibile

Avvertenza: Apporre sull'istanza una marca da bollo da €16,00.

Avvertenze:

N.B. Allegare copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i

1. Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi.

2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 1, e 27, commi 1 e 2, della legge 196/2003, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

a. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura in oggetto. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.

b. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;

- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di servizi.
(eventuale)
- c. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
- d. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico dei partecipanti.
- e. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e s.m.i.

Allegato E: Schema di Convenzione tra 'Soggetto Esterno Assegnatario' e Comune di Bitetto

In Bitetto, il giorno, del mese, dell'anno, tra il Comune di Bitetto (BA) rappresentato da....., in qualità di Responsabile del Settore Tecnico, che agisce in esecuzione della Deliberazione G.C. n. ... del ..., esecutiva ai sensi di legge, e (da qui innanzi denominata "la parte"),

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il Comune di Bitetto affida alla parte, per il periodo di anni 3, l'area di proprietà comunale sita in via nel rispetto della normativa vigente in materia, senza che in alcun modo la stessa possa

configurarsi come sostituzione del personale comunale o di prestazioni fornite da imprese su incarico del Comune.

La parte si impegna ad eseguire i lavori approvati con delibera della Giunta Comunale n. del.....

A tal fine essa provvederà a fornire tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere, come da progetto presentato.

2. Il progetto di intervento dovrà essere preliminarmente sottoposto al parere tecnico vincolante del responsabile del Settore Tecnico. Esso avrà allegata anche una planimetria in scala adeguata in triplice copia. I confini dell'area devono essere chiaramente individuati. Il progetto deve essere redatto dalla parte o da terzi o comunque su commissione della stessa. Il progetto dovrà descrivere in dettaglio l'esatta natura delle opere previste, sia agronomiche che infrastrutturali, nonché i tempi di attuazione dello stesso. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative nazionali, regionali e comunali. Gli oneri relativi ad eventuali allacciamenti di rete sono a totale carico della parte.

3. La parte assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune di Bitetto.

La parte si impegna altresì ad osservare, in fase di realizzazione e manutenzione delle opere, le vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. L'area a verde resterà permanentemente destinata ad uso pubblico.

5. Le aree a verde dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. Le stesse sono date in consegna alla parte con quanto contengono in strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente all'atto della firma della convenzione: Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata dal responsabile del Settore Tecnico del Comune di Bitetto.

6. La parte si avvarrà della facoltà di pubblicizzare la propria collaborazione tramite i mezzi di comunicazione e/o insegna pubblicitaria e/o cartello informativo collocati *in loco*. Tali targhe dovranno comunque essere approvati in sede di convenzione. Gli stessi dovranno essere collocati e mantenuti in modo da non ostacolare l'utilizzo pubblico dell'area e da non creare pericolo per gli utenti.

7. Il Comune di Bitetto, a mezzo di propri incaricati, eseguirà almeno n. 2 (due) sopralluoghi e comunque ogni qualvolta il Comune ritenga opportuno, per verificare lo stato dell'area a verde e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari e il rifacimento e/o completamento di quelli non eseguiti a regola d'arte.

Se durante l'esecuzione dei lavori di sistemazione vengono provocati danni alle alberature od alle strutture, la parte dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo l'indicazione del responsabile del Settore Tecnico. I danni arrecati dagli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili. Nel caso in cui non sia possibile individuare i responsabili, l'area sarà comunque resa agibile previo accordo tra il Comune e la parte.

8. La parte si impegna altresì a segnalare tempestivamente al Responsabile del Settore Tecnico eventuali esigenze di intervento straordinario, guasti e necessità di riparazione ad impianti, attrezzature, arredi fissi, recinzioni, essenze arboree arbustive, ecc., presenti nelle aree affidate in gestione mediante la presente convenzione, ferma restando la disponibilità a far fronte a eventua-

li interventi anche non previsti nel progetto di intervento, in quanto attinenti alla minuta manutenzione.

9. Il Comune di Bitetto - con proprio giudizio discrezionale a causa della necessità di disporre, direttamente o per altri fini, dell'area - potrà revocare - senza indennizzo alcuno –a seguito di sopravvenute, indilazionabili necessità d'interesse pubblico, non temporanee, adeguatamente motivate, la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal terzo mese successivo a quello di cui l'atto è stato adottato. In tal caso il Comune dovrà dare, sempre che sia possibile e salvo i casi d'urgenza, un preavviso di 3 mesi.

Invece, sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell'assegnatario e senza indennizzo alcuno, nei seguenti casi:

- a) previa diffida, per alterazione o danneggiamento della stato dei luoghi. In tal caso, a fronte dell'inottemperanza al ripristino dello stato dei luoghi, il Comune di Bitetto provvede ad eseguire le opere necessarie di ripristino addebitandole in danno al soggetto affidatario;
- b) previa diffida, per mancata ottemperanza al progetto di sistemazione dell' area a verde o al programma di manutenzione come autorizzato;
- c) qualora venga inibito o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso dell'area a verde da parte del pubblico, fatte salve eventuali deroghe rilasciate dall'Amministrazione Comunale.

Nei casi di cui sopra la risoluzione opera immediatamente e avverrà con apposito atto del responsabile del Settore Tecnico, previo accertamento e comunicazione al soggetto assegnatario.

Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno al Comune, quest'ultimo potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge.

Gli assegnatari possono recedere dalla convenzione dando preavviso scritto al Comune con anticipo di almeno tre mesi.

10. Il presente accordo ha durata di ---- anni dalla data della sottoscrizione. È vietata la cessione, anche parziale, della presente convenzione. La cessione si configura anche nel caso in cui la parte venga incorporata in un'altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda o negli altri casi in cui la parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

11. Dopo il perfezionamento dell'accordo, la parte deve comunicare per tempo l'inizio dei lavori al Settore Tecnico.

12. Tutte le spese, imposte, tasse dipendenti e conseguenti alla convenzione sono a carico della parte.

13. Per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di legge e dei regolamenti comunali.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

PER IL COMUNE DI BITETTO

PER LA PARTE

ALLEGATO F: Indicazioni di specie vegetali idonee alle condizioni ambientali

Specie arboree e arborescenti	
Acer campestre	<i>Acer campestre</i>
Acer minore	<i>Acer monspessolanum</i>
Acer montano	<i>Acer pseudoplatanus</i>
Albero di giuda	<i>Cercis siliquastrum</i>
Azeruolo	<i>Crataegus azeruolus</i>
Bagolaro	<i>Celtis australis</i>
Carrubo	<i>Ceratonia siliqua</i>
Ciliegio	<i>Prunus avium</i>
Corniolo	<i>Cornus mas</i>
Fico	<i>Ficus carica</i>
Fragno	<i>Quercus trojana</i>
Gelso	<i>Morus nigra</i>
Ginepro coccolone	<i>Juniperus oxycedrus</i>
Ginepro comune	<i>Juniperus communis</i>
Ginepro fenicio	<i>Juniperus phoenicea</i>
Leccio	<i>Quercus ilex</i>
Melograno	<i>Punica granatum</i>
Nespolo	<i>Mespilus germanica</i>
Noce	<i>Juglans regia</i>
Olivo	<i>Olea europea</i>
Ontano napoletano	<i>Alnus cordata</i>
Orniello	<i>Fraxinus ornus</i>
Pero selvatico	<i>Pyrus pyrastrer</i>
Pino d'aleppo	<i>Pinus halepensis</i>
Pioppo cipressino	<i>Populus nigra var. Italica</i>
Roverella	<i>Quercus pubescens</i>
Salice bianco	<i>Salix alba</i>
Sorbo	<i>Sorbus domestica</i>
Sughera	<i>Quercus suber</i>
Tamerice	<i>Tamarix gallica</i>
Tiglio selvatico	<i>Tilia cordata</i>
Specie arbustive e sarmentose	
Alaterno	<i>Rhamnus alaternus</i>
Alloro	<i>Laurus nobilis</i>
Biancospino	<i>Crataegus monogyna</i>
Camedrio	<i>Teucrium fruticans</i>
Caprifoglio	<i>Lonicera caprifolium</i>
Coccifera	<i>Quercus coccifera</i>
Dondolino	<i>Coronilla emerus</i>
Edera	<i>Hedera helix</i>
Fillirea	<i>Phyllirea latifolia</i>
Fusaggine	<i>Euonymus europaeus</i>
Ginestra	<i>Spartium junceum</i>
Lentisco	<i>Pistacia lentiscus</i>
Ligustro	<i>Ligustrum vulgare</i>
Olivastro	<i>Olea europea</i>

COMUNE DI BITETTO – REGOLAMENTO COMUNALE PER IL VERDE CITTADINO

Palma nana o di S. Pietro	<i>Chamaerops humilis</i>
Rosa canina	<i>Rosa canina</i>
Salsapariglia	<i>Smilax aspera</i>
Viburno	<i>Viburnum tinus</i>
Vite comune	<i>Vitis vinifera</i>

ALLEGATO G: Scheda di segnalazione dei Monumenti Vegetazionali

DATA, _____

SCHEDA N° _____

1. DATI DEL RILEVATORE

COGNOME	:	_____
NOME	:	_____
RESIDENTE IN	:	_____
PROVINCIA	:	_____
VIA	:	_____
TELEFONO	:	_____
e-mail	:	_____
		CELLULARE _____
		DATA DI NASCITA _____

2. DOVE SI TROVA LA PIANTA

Comune di	:	_____
Località	:	_____
Via/Corso/Piazza	:	_____
Vie di accesso e indicazioni utili per raggiungere l'esemplare	:	_____

Nome comune

Nome scientifico

3. CHE PIANTA È

Tipo			Numero di esemplari	Altezza (<i>in metri</i>)
pianta isolata	filare di piante	piante in gruppo	_____	Misurata Stimata

4. SE È UN ALBERO

Circonferenza del tronco (<i>in cm</i>) (misurata a 1,30 m dal suolo)	Altezza (<i>in metri</i>)	Chioma: dimensioni (<i>in metri</i>) (diametro) e forma	Ha un solo fusto?
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	Misurata Stimata		

5. IN CHE AMBIENTE SI TROVA

<input type="checkbox"/> Ambiente urbano	<input type="checkbox"/> Ambiente extraurbano	Proprietà Dati _____ del _____ Proprietario _____
<input type="checkbox"/> Verde pubblico	<input type="checkbox"/> Verde privato	

6. CONDIZIONI VEGETATIVE E SANITARIE

Vigore vegetativo	Terreno	Attacchi parassitari	Sulla pianta sono presenti	Ubicazione dell'eventuale danneggiamento
Scadente	Artificial	Insetti	Muschi	Tronco
Buono	Naturale	Funghi	Licheni	Rami
Ottimo	Altro _____	Batteri	Non so _____	Apparato radicale
	_____	Altro _____	_____	Altro _____
	_____	_____	_____	_____

7. MINACCE Cattiva gestione Errata manutenzione Urbanizzazione Edificazione Fuoco Instabilità terreno Taglio Aiuola non idonea altro _____

Istruzioni sui contenuti della scheda di rilevamento

Numero della scheda, data del rilievo, estremi del rilevatore

Per facilitare l'archiviazione dei dati, anche su supporto informatico, e la correlazione con il materiale fotografico, a ogni scheda si attribuisce un numero progressivo che caratterizza il relativo rilievo. Qualora si debbano segnalare filari o gruppi plurispecifici, vengono compilate tante schede quante sono le specie; su ognuna si riporta lo stesso numero di rilievo, ma vengono tra loro differenziate attraverso una lettera dell'alfabeto.

La data del rilievo è indispensabile in quanto le piante si presentano diversamente nelle varie stagioni e, quindi, anche le informazioni rilevate possono variare da periodo a periodo. È inoltre importante riportare il nome del rilevatore per poter eventualmente assumere dallo stesso ulteriori informazioni e chiarimenti.

Localizzazione geografica

Si riporta l'ambito territoriale del rilievo, ovvero la Provincia, il Comune, la località e, se disponibile, l'indirizzo; ove necessario si descrive brevemente l'ambito in oggetto e il percorso utilizzato per raggiungere l'esemplare, facendo riferimento a elementi di facile individuazione sul tracciato (cartelli indicatori, case isolate, bar ecc.). È buona norma riportare su una carta geografica (Carta Tecnica Regionale 1:10.000) la localizzazione del rilievo. È bene anche indicare le coordinate desunte con uno strumento GPS. Laddove reperibili, sono riportati anche i dati catastali (numero di foglio e di mappa), soprattutto se ci si trova in ambito privato. Sono infine indicati i dati relativi all'esposizione, alla pendenza media e al tipo di ambiente (urbano o extraurbano).

Tassonomia e carattere del rilevamento

Si indica sia il nome scientifico, sia se si tratta di un esemplare singolo, di un filare o di un gruppo di alberi. Nel caso di raggruppamento si specifica il numero degli individui.

Aspetti di monumentalità

Si riporta il motivo per il quale l'individuo è considerato monumentale. Valgono i criteri visti nel capitolo precedente:

- monumentalità architettonica;
- monumentalità paesaggistica;
- monumentalità storico- culturale;

- monumentalità legata alla forma;
- monumentalità legata alla rarità botanica;
- monumentalità dimensionale.

Descrizione fisionomica

Si descrivono le caratteristiche morfologiche e biologiche, quali l'altezza, la circonferenza del fusto, il diametro della chioma e il portamento.

- Tronco : monocormico o policormico.
- N° fusti: numero dei fusti di un individuo policormico.
- Circonferenza: in centimetri a petto d'uomo (a 130 cm dal suolo); in caso di albero policormico si riporta la somma delle circonferenze di tutti i fusti.
- Altezza: espressa in metri , valutata o misurata; se l'albero è policormico si riporta l'altezza del fusto più elevato.
- Età: stimata o misurata , indicata mediante un intervallo di anni: < 100, 100- 200, > 200.
- Diametro della chioma: diametro medio della chioma, espresso in metri.

SPECIE (dalla scheda di segnalazione dei monumenti vegetazionali redatta dall'assessorato all'Ambiente della Regione Puglia Ufficio Parchi e R.N. ai sensi del'art. 30 della LR n. 14 del 31-05-2001)	Circonferenza del tronco in cm misurata a m 1.30 dal suolo
Terebinto, lentisco, fillirea, alaterno, biancospino, ginepro e corbezzolo	100
Albero di Giuda, alloro, gelso, coccifera, agrifoglio	150
Carpino nero, carpino bianco, sorbo domestico, acero campestre, acero opalo, olmo campestre, tasso, cipresso	250
Leccio, roverella, fragno, cerro, vallonea, sughera, bagolaro, carrubo, pino domestico, pino d'aleppo, cedro	300
Faggio, abete bianco, platano, tiglio	350
castagno	450

- Forma della chioma: espansa, pendula, colonnare o piramidale.

Quadro vegetativo

Si fornisce una prima valutazione generale dello stato di salute dell'esemplare arboreo.

Quadro fitosanitario

Si indica l'eventuale presenza di infestazioni, infezioni o carp o fo ri , specificando l'agente patogeno e la collocazione anatomica.

Informazioni sul terreno

Si indica il tipo di copertura e il grado di costipamento del suolo ai piedi della pianta.

Quadro minacce

Si segnala l'elemento di disturbo che può minacciarne l'integrità.

- Errata gestione: presenza di grossi tagli di potatura, irrigazioni eccessive o inesistenti, carenze nutrizionali ecc.
- Urbanizzazione: presenza di cantieri di lavoro in corso che possono pregiudicare la pianta (scavi per servizi, marciapiedi, parcheggio d'auto in prossimità dell'esemplare) ecc.
- Instabilità del terreno: presenza di cedimenti del versante o aree a franosità diffusa che possono

mettere in pericolo la stabilità dell'esemplare

- Fuoco: esemplari ubicati in zone soggette a incendio.
- Rischio di taglio: esemplari ubicati in aree di sviluppo urbanistico che rischiano l'abbattimento.
- Altro.

Foto

È indispensabile corredare il rilievo effettuato con materiale fotografico di buona qualità che permetta una chiara visione del rilievo e della sua potenziale monumentalità.